

GLOSSARIO

ANIDRIDE ARSENIOSA
ANIDRIDE SOLFOROSA
BENZOLO
BIOLOGICO
• BONIFICA
CANCEROGENESI
• COMBUSTIONE
CONVERSIONE PRODUTTIVA
• CRONICO
DEFOLIANTE
DEGRADABILE
DELITTO DOLOSO
• DEPERIBILE
DERMATITI
DI SERBANTE
DI OSSINA
ERBICIDA
FENOLO
FORMAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA DI MASSA
FOSGENE
IDROCARBURI
INQUINAMENTO
? • MAPPA
MULTINAZIONALE
MUTAGENESI
• NOCIVITA'
PIOMBO TETRAETILE
PROPANO
REATTORE
REVERSIBILE
SILICE
• SOFFERENZA EPATICA
SOTTOSVILUPPO SCIENTIFICO
TASSO
TERATOGENESI
• TOSSICI
TRICLOROFENOLO

LEGGI ED ENTI PREPOSTI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
DI LAVORO

Le leggi si sono susseguite nel tempo in modo caotico, creando conflitti di competenza spesso insuperabili.

Esistono innanzi tutto due enti, sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale:

- l'E.N.P.I. (legge 19.2.1952, n.2390), che ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, svolgendo attività tecniche, sanitarie, di educazione alla sicurezza, di ricerca e controllo (aventi per oggetto il lavoratore e il suo stato fisico e psichico; l'ambiente di lavoro e le sue condizioni di igiene e sicurezza; la pericolosità delle macchine, degli impianti, degli utensili e delle lavorazioni);
- l'"Ispettorato Provinciale del Lavoro" (legge 19.3.1956, n.303). L'art. 48 di questa legge prescrive la notifica preventiva di tutte le costruzioni di nuovi impianti, nonché di tutti i progetti di ampliamento, ammodernamento e adattamento di costruzioni già esistenti; e inoltre l'installazione di impianti e macchinari inerenti al lavoro. L'Ispettorato, entro trenta giorni, deve dare risposta sulla corrispondenza e meno delle strutture e degli impianti alle vigenti norme dell'igiene del lavoro. Lo stesso art. 48 prevede il coordinamento di tali interventi preventivi con l'Ufficiale Sanitario.

Una legge che risale al periodo fascista, la n. [REDACTED] 1132 del 1927, istituì la A.N.C.C. (Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione), nei cui organi dirigenti è prevista una prevalenza di rappresentanti padronali.

La legge n.469 del 13.5.1961 ha istituito il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Suo compito è disporre le visite e i controlli ai locali adibiti a depositi e industrie pericolose, prima della concessione delle licenze di esercizio da parte delle autorità competenti. Inoltre, il Corpo provvede al controllo periodico della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi.

Esistono poi altri enti, come il C.V.I.P. (Consorzio di Vigilanza, Igiene e Profilassi); il L.P.I.P. (Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi); il C.R.I.A.L. (Commissione Regionale Inquinamento Atmosferico); e figure come i Sindaci e gli Ufficiali Sanitari, ai quali sono attribuiti compiti di controllo più specifico.

Con la legge n.37, la Regione Lombardia ha istituito recentemente gli SMAL: questo servizio si differenzia dagli altri per la metodologia d'intervento, la quale prevede la validazione consensuale del lavoratore attraverso l'indagine di gruppo omogeneo.

Caratteristica degli Enti deputati al controllo sulle industrie è di essere quasi tutti centralizzati. Ciò rende impossibile un in-

Dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

AMBIENTE DI LAVORO

- 1) Al C.d.F. vengono attribuiti i seguenti compiti previsti per la "Commissione Ambiente" dall'art.42 del Contratto Nazionale di Lavoro:
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art.9 della legge n.300 del 20.5.1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
 - partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività a particolare gravosità;
 - concordare con la Direzione aziendale la scelta di Istituti specializzati di diritto pubblico, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, cui ricorrere per particolari indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro;
 - ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'Istituto a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;
 - partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio.

...

Vengono istituiti:

- a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura della azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possano determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
- b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto dalla azienda a disposizione della Commissione Ambiente e dei lavoratori;
- c) il libretto sanitario personale, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali.

Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto sanitario, ottenere delucidazioni ed informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;

d) il libretto personale di rischio, tenuto e aggiornato dai servizi sanitari di fabbrica. In duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore.

Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento all'istituendo servizio sanitario nazionale.

Agli incontri con l'Azienda potranno partecipare, con i membri del C.d.F., lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione.

2) Inquinanti atmosferici negli ambienti di lavoro.

I valori limite di soglia si riferiscono a concentrazioni di sostanze, nell'atmosfera, e rappresentano condizioni alle quali si presume che quasi tutti i lavoratori possano essere ripetutamente esposti, un giorno dopo l'altro, senza riportarne effetti dannosi.

I valori limite di soglia si riferiscono alla media ponderata delle concentrazioni, per una giornata lavorativa di 7 o 8 ore e per una settimana di 40 ore. Essi devono rappresentare un indice per il controllo della nocività e non devono essere considerati come un limite netto fra concentrazioni di sicurezza e concentrazioni dannose.

Di quanto sia possibile superare i limiti di soglia per brevi periodi, senza danno per la salute, dipende da una serie di fattori, come per esempio la natura della sostanza inquinante, la possibilità che concentrazioni molto alte di una sostanza, anche per brevi periodi di tempo, possano produrre avvelenamenti acuti, la possibilità di avere effetti di accumulo, la frequenza con la quale si verificano alte concentrazioni nell'ambiente di lavoro e la durata di questi periodi.

3) Le aziende porteranno a conoscenza del C.d.F. i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza.

Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'azienda provvederà a utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con il C.d.F. soluzioni alternative.

- 4) Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali. L'azienda assumerà a proprio carico l'onore delle indagini ambientali concordata col C.d.F. secondo la procedura prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro.
- 5) Nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali - anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti - vengano individuate situazioni di particolare rischio, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
- 6) Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, al livello locale sarà esaminata la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
- 7) In caso di innovazioni produttive che comportino l'esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio, l'azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti e ne darà preventiva informativa al Consiglio di Fabbrica.
- 8) I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del costituendo Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.